



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Francesco Paolo Feo – Presidente
dott. Ilaria Grimaldi – Giudice
dott. Edmondo Cacace – Giudice relatore

nel procedimento civile n. 2653 / 2025 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo

DECRETO

ai sensi dell'art. 98 l.f.

Tra

Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata in forza di procura speciale autenticata in sede notarile da *Parte_2* in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Iollo, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, e presso il cui studio è domiciliata in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47

OPPONENTE

E

Controparte_1 in persona del Curatore p.t., Avv. *Controparte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Marino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in questo giudizio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263

OPPOSTA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 giugno 2025

OSSERVA

La banca opponente, per mezzo del suo procuratore speciale *Parte_2* ha originariamente proposto richiesta di ammissione nello stato passivo della procedura fallimentare opposta per la somma di euro 1.326.731,24 garantita da ipoteca prevista in un contratto di mutuo fondiario stipulato il 19 giugno 2019 e per la complessiva somma di 2.388.709,52 euro in chirografo, derivante da una pluralità di rapporti obbligatori (conto corrente bancario, anticipi su fatture fiscali, cinque contratti di finanziamento) esistenti con la società fallita.

Successivamente all'escussione della garanzia prestata dal Fondo Pubblico di Garanzia previsto dalla legge 662/1996, nel corso del procedimento di verifica della domanda di insinuazione al passivo la parte ricorrente ha quindi ridotto parzialmente la richiesta, affermando che la parte chirografaria della domanda deve essere diminuita di 874.369,37 euro.

A seguito di un'ampia istruttoria avvenuta durante la verifica del passivo e di un'articolata interlocuzione svoltasi nel corso di plurime udienze, il Giudice delegato, all'udienza del 21 novembre 2024, ha tuttavia rigettato la complessiva domanda di ammissione formulata da *Parte_1* identificata al n. 276 del progetto di stato passivo.

Aderendo al parere del Curatore fallimentare che, avendo rilevato la presenza di fatti potenzialmente costituenti illecito penale o comunque costituenti una abusiva concessione del credito, si è riservato la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti dalla società fallita, il Giudice delegato ha quindi dichiarato esecutivo lo stato passivo che contiene l'esclusione della banca dall'elenco dei creditori della procedura fallimentare della società *CP_1*

Nei confronti di tale decisione l'istituto di credito propone opposizione, ai sensi degli artt. 98 ss. l.f., insistendo per l'ammissione al passivo della procedura fallimentare per la somma di euro 1.326.731,24 con il privilegio ipotecario e per la somma di euro 1.502.168,60 in chirografo derivante principalmente dal saldo negativo del conto anticipi su fatture (per euro 1.255.321,37) e per la restante parte dall'inadempimento di cinque contratti di finanziamento, di cui due stipulati il 30 luglio 2018 e garantiti per l'80% da *Parte_3* ai sensi della legge 662/1996, uno stipulato il 17 dicembre 2018 e garantito per il 33% da *Parte_3* ai sensi della legge 662/1996, due stipulati nell'anno 2020 (rispettivamente il 3 giugno 2020 e l'11 dicembre 2020) e

garantiti per il 90% da *Parte_3* ai sensi della legge 662/1996 (cfr. le conclusioni del ricorso in opposizione, p. 29).

Con considerazione che, pur se attiene al merito della controversia, costituisce in ogni caso una pregiudiziale in senso logico, deve essere prioritariamente esaminata l'argomentazione con la quale la parte opposta denuncia l'assenza di titolarità in capo ad *Parte_1* del rapporto di mutuo ipotecario n. 25054969 per il quale è stata domandata l'ammissione per la somma di euro 1.326.731,24 con il privilegio ipotecario.

Come affermato dalla difesa della curatela opposta (comparsa di costituzione e risposta, p. 12) e confermato dalla controparte (verbale di udienza del 14 maggio 2025), effettivamente al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo la società ricorrente non era più titolare del contratto di mutuo fondiario stipulato il 19 giugno 2019, in quanto in precedenza ceduto, nell'anno 2020, all'interno di una complessiva cartolarizzazione nei confronti di un diverso soggetto giuridico denominato

Controparte_3

Tale questione giuridica, come correttamente rilevato dalla difesa della parte opponente, attiene tuttavia non alla condizione processuale della legittimazione attiva intesa in senso stretto, ma propriamente alla titolarità attiva del rapporto giuridico azionato in giudizio e quindi al merito dello stesso, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa, con la conseguenza che è onere dell'attore fornirne la dimostrazione in caso di contestazione e che può essere rilevato d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria.

Con la documentazione prodotta in allegato alle memorie autorizzate depositate il 29 maggio 2025, e senza del resto che ciò sia stato poi contestato dalla controparte, la parte opponente ha tuttavia anche dimostrato che nell'anno 2023, nel corso della verifica dello stato passivo e quindi prima sia della decisione del Giudice delegato in ordine alla domanda di insinuazione, avvenuta all'udienza del 21 novembre 2024, sia quindi prima della proposizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, la *Controparte_4* [...] esercitando un diritto di opzione previsto nel contratto di cessione, ha riacquisito il rapporto negoziale contestato, ritornandone titolare.

Ciò ha comportato che al momento della decisione sulla domanda di ammissione al passivo e anche al momento della decisione di questo giudizio di opposizione, la parte è effettivamente titolare del diritto azionato nel processo.

In ragione del fatto, già osservato, che la titolarità attiva del rapporto giuridico azionato è questione che attiene al merito della controversia, la cui eventuale assenza determinerebbe un rigetto della domanda (e non la dichiarazione di inammissibilità come

nel caso invece dell'assenza della legittimazione attiva strettamente intesa che è questione *litis ingressum impediens*), il momento cronologico decisivo nel quale va verificata la sua effettiva presenza in capo all'attore è quello della decisione del giudizio e non quello della proposizione della domanda (cfr., in tema di domanda riconvenzionale, il principio espresso da Cass., III sez. civ., 31133/2024, est. Enrico Scoditti e Cass., III sez. civ., 36639/2021, est. L.A. Scarano).

In qualità di successore a titolo particolare del diritto "litigioso", perché (ri-)acquistato nel corso dell'anno 2023, dopo la proposizione della domanda di ammissione al passivo ma prima della sua decisione, la Controparte_5 avrebbe del resto avuto facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 111 III co. c.p.c., circostanza non verificatasi in quanto già (erroneamente) costituita sin dal momento della proposizione della domanda.

Nel rilevare pertanto che non vi sono ostacoli all'esame della domanda di ammissione al passivo contenuta nell'opposizione anche in riferimento alla posizione azionata dalla banca opponente riguardo al rapporto di mutuo ipotecario n. 25054969 di cui al contratto stipulato il 19 giugno 2019, si osserva infine che trattandosi di una argomentazione giuridica sollevata dalla curatela solo in sede di opposizione, e non di un'eccezione in senso tecnico, non vi sono preclusioni temporali entro cui la difesa della parte opponente avrebbe dovuto tempestivamente dimostrare tale titolarità attiva (così, Cass., I sez. civ., 24375/2024, est. Giuseppe Dongiacomo).

La decisione

Ai fini della risoluzione del conflitto di prospettazioni storiche e giuridiche che hanno determinato il rigetto della domanda di ammissione e quindi la proposizione del giudizio di opposizione allo stato passivo risulta necessario indagare la realtà fattuale che emerge dagli atti difensivi e dai documenti prodotti in giudizio, anche oggetto di espressa trattazione verbale, e quindi desumerne le conseguenze in termini di qualificazione giuridica.

Tanto per ciò che concerne l'esame dell'eventuale invalidità negoziale quanto in riferimento all'eccezione revocatoria e a quella riconvenzionale di compensazione sollevate dalla difesa della curatela (comparsa di costituzione, pp. 56-70) risulta decisivo analizzare se l'istruttoria che la banca opponente ha svolto in via preliminare rispetto alla stipula dei diversi contratti di mutuo sia stata corretta e adeguata e se, con una valutazione da compiere *ex ante* e in relazione al caso concreto, fosse per la stessa possibile venire a conoscenza, nel momento del perfezionamento dei plurimi contratti di

mutuo, dell'effettiva situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui già versava la società di cui è stata poi aperta la procedura fallimentare.

Le plurime e differenti argomentazioni giuridiche in base alle quali gli organi della procedura opposta hanno ritenuto di non dovere ammettere l'istituto di credito nello stato passivo hanno in comune la considerazione per cui rientri nell'ordinaria diligenza richiedibile ad un operatore qualificato del mercato economico venire a conoscenza, prima di concedere ingenti somme di denaro ad un'impresa a titolo di finanziamento, dell'ampia esposizione debitoria già esistente da parte di quest'ultima nei confronti dell'erario, in una misura tale da compromettere le sue capacità di agire regolarmente sul mercato e anche quindi di essere in grado di adempiere le obbligazioni pecuniarie previste nel contratto di mutuo.

A fronte delle affermazioni della banca concernenti la completezza dell'istruttoria espletata, la verifica del fatto che dalla visura della cd. "centrale rischi" non emergessero segnalazioni negative, che i bilanci della debitrice evidenziavano "una crescita notevolissima in termini di stato patrimoniale, fatturato ed utili di esercizio" (così, ricorso, p. 12), la difesa della procedura concorsuale replica che la situazione di inattendibilità dei bilanci era facilmente verificabile dal mero raffronto fra l'esposizione proprio verso le banche esposta nei bilanci a partire dall'esercizio 2018 e quella verso le stesse emergente dalla consultazione della cd. centrale rischi (comparsa, p. 29), oltre che dalla constatazione dei numeri evidentemente sproporzionati attribuiti alle rimanenze scritte nei bilanci.

Tali elementi indiziari avrebbero pertanto dovuto, secondo la prospettazione della curatela, indurre la banca a chiedere nel corso dell'istruttoria preliminare l'esibizione del cd. certificato unico dei debiti tributari, dal quale sarebbe emersa la presenza di obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria, in misura tale da far comprendere l'inattendibilità dei bilanci depositati presso il registro delle imprese e la sostanziale presenza di una situazione economica già gravemente compromessa.

Al fine di indagare la fondatezza o meno delle difese della curatela in base alle quali la domanda di ammissione al passivo è stata rigettata va quindi stabilito se, con riferimento alla specifica situazione concreta dedotta in giudizio, rientrasse fra i doveri della banca di chiedere all'impresa che chiedeva il finanziamento l'esibizione del proprio certificato unico dei debiti tributari.

A tale interrogativo il Tribunale ritiene di dovere fornire risposta diversificata, alla luce dei differenti momenti temporali in cui sono stati stipulati i diversi contratti di mutuo.

In termini generali può affermarsi, in primo luogo, che nell'adempimento delle obbligazioni propedeutiche e consequenziali all'erogazione del credito (che, del pari alla raccolta e gestione del risparmio, costituisce il fondamento delle attività di un istituto bancario: art. 10 t.u.b.), la *Controparte_6* vada considerata un operatore qualificato la cui diligenza va parametrata al criterio di cui all'art. 1176 II c.c. richiesto a chi svolge un'attività professionale.

Nei confronti di una banca, anche nella fase che precede la stipula di un contratto di mutuo e quindi nella valutazione della capacità del soggetto al quale viene prestato del denaro di adempiere le obbligazioni pecuniarie (cd. merito creditizio), può essere richiesta una diligenza cd. qualificata, superiore rispetto a quella di un ordinario mutuante, da commisurarsi in riferimento al caso concreto e tendenzialmente adeguata a comprendere le condizioni economiche della controparte.

Sempre con considerazione di ordine generale, che trova chiaramente applicazione anche nel caso di specie, deve ritenersi che un operatore qualificato del settore della concessione del credito, quale una banca, conosca una massima di comune esperienza della materia della crisi di impresa, per cui, in una situazione di crisi economica, i pagamenti dei debiti nei confronti dell'erario e degli enti pubblici (a differenza di quelli, ad esempio, nei confronti dei propri lavoratori o dei fornitori strategici) sono fra i primi ad essere ritardati o omessi da parte di un soggetto che svolge attività imprenditoriale.

In ragione delle tempistiche necessarie all'amministrazione finanziaria per verificare il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e per richiedere il loro pagamento, ben più ampie rispetto a quelle di altre categorie di creditori che assai più facilmente e rapidamente possono verificare gli inadempimenti e sospendere l'erogazione della controprestazioni che non consentirebbero all'impresa di continuare ad operare sul mercato, è infatti evidente e noto agli operatori del settore che uno strumento di autofinanziamento frequentemente utilizzato da parte di un imprenditore che attraversa una fase di crisi di liquidità è quella di non onorare i debiti erariali.

A tali rilievi astratti si associano inoltre plurime considerazioni specifiche che avrebbero dovuto aumentare la soglia di diligenza della banca nell'erogazione dei finanziamenti nei confronti della società *CP_I*

Nel ricorso introduttivo dell'istituto di credito viene pacificamente rappresentato che l'adempimento dei cinque rapporti di mutuo chirografario di cui si discorre è garantito, in misura variabile dal 33% al 90%, dal fondo centrale di garanzia previsto dalla legge 662/1996, strumento previsto dall'ordinamento per consentire una parziale assicurazione

dei finanziamenti che vengono erogati soprattutto in favore delle piccole e medie imprese.

Tale meccanismo di tutela, anche in ragione dell'elevata misura delle obbligazioni pecuniarie che vengono garantite con capitale in definitiva pubblico in caso di inadempimento da parte delle imprese mutuatrici (nella fattispecie concreta: in due casi 80% ed in due casi 90%), consente di fatto agli istituti bancari di svolgere una delle proprie connaturali attività professionali (e cioè l'erogazione del credito) senza subire (o subendo in modesta parte) il rischio d'impresa connesso alla stessa.

Le operazioni di mutuo concesse in favore della **CP_I** sono state pertanto costruite in modo ampiamente vantaggioso per la banca **Parte_I** che nel caso fisiologico dell'adempimento avrebbe ottenuto i vantaggi consequenziali alla remunerazione del prestito del denaro (in base agli interessi convenzionalmente pattuiti) e nel caso patologico dell'inadempimento (che si è poi verificato) avrebbe sostanzialmente trasferito il rischio d'impresa vedendo comunque restituita la gran parte del capitale.

Un tale quadro, in ragione dell'alterazione del naturale svolgimento del meccanismo imprenditoriale e altresì del fatto che l'escussione della garanzia avviene con denaro pubblico, lungi dal consentire un abbassamento del livello di attenzione nella stipula del contratto di mutuo, avrebbe al contrario dovuto imporre un aumento della diligenza nella verifica del merito creditizio della controparte.

Ciò precisato, con riferimento al caso di specie, come già affermato da questo Tribunale in sede di scrutinio di una opposizione allo stato passivo proposta da un'altra banca nei confronti della medesima procedura fallimentare (Presidente dott. Francesco Paolo Feo, est. dott. Marco Pugliese), la situazione finanziaria ed economica della società **CP_I** [...] nelle annualità 2016 e 2017 non aveva ancora raggiunto livelli di allarme e non poteva essere qualificata in termini di crisi e tantomeno di insolvenza.

Le stesse difese della curatela, del resto, sottolineano l'aumentare delle criticità e soprattutto la possibilità dall'esterno di intercettare lo stato di crisi della **CP_I** dell'esame del bilancio relativo all'annualità 2018 e anche dal confronto dello stesso con le risultanze della cd. centrale rischi, senza estendersi al periodo antecedente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 29, ove si afferma che “*già dall'anno 2018 la Capital era impresa non sana...*”).

Ciò comporta che nell'anno solare 2018, allorquando era conoscibile dai terzi il solo bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, non erano presenti elementi concreti che avrebbero

dovuto indurre l'istituto di credito a supplementari attività di controllo del merito creditizio, quale la richiesta di esibizione del certificato unico dei debiti tributari, o che comunque avrebbero poi impedito la stipula dei contratti di finanziamento.

Per tale ragione, la richiesta della parte opponente di ammissione nello stato passivo della procedura opposta in riferimento ai due contratti stipulati il 30 luglio 2018 e identificati con i n. 6000/75811154 e 6000/75811163 rispettivamente per euro 11.670,21 e per euro 70.190,19 in chirografo ed in riferimento al contratto stipulato il 17 dicembre 2018, identificato con n. 6000/48644313 per 94.661,18 in chirografo merita accoglimento.

A opposta conclusione deve invece giungersi per le domande di ammissione, contenute nell'atto di opposizione, che si riferiscono ai rapporti di mutuo stipulati nell'anno 2019 e 2020.

Il fatto, del resto non contestato nella sua veridicità storica, per cui l'effettivo confronto fra i bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 (doc. 12 e 13 della produzione della parte opposta) e le risultanze della centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 8 del fascicolo della medesima parte) consentiva di verificare una minore esposizione nei bilanci dell'esposizione debitoria verso il sistema bancario per 420.544,00 euro già per l'anno 2018, poi progressivamente aumentata negli esercizi seguenti (695.118,00 nell'anno 2019) costituisce un significativo elemento istruttorio che avrebbe dovuto essere individuato dalla banca e che avrebbe dovuto imporre controlli più analitici da parte di un operatore qualificato del mercato creditizio.

Nel caso specifico dedotto in giudizio, pertanto, la richiesta di esibizione di un documento di non complessa elaborazione quale il certificato unico dei carichi tributari, prima della concessione di non irrisorie somme di denaro, in alcuni casi garantite anche in una percentuale così elevata con capitale pubblico, che avrebbe consentito di verificare la non veridicità dei bilanci depositati e l'esistenza di una elevata esposizione verso la pubblica amministrazione finanziaria e previdenziale già in grado di dimostrare lo squilibrio patrimoniale e finanziario in cui la CP_I concretamente versava, non può considerarsi attività eccessivamente onerosa e defatigante per la banca mutuante.

Al contrario, una simile richiesta, la cui soddisfazione avrebbe comportato in capo alla società mutuataria di formulare un'istanza in tal senso all'amministrazione finanziaria, finalizzata a verificare la non violazione della massima di comune esperienza sopra esposta per cui le obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono fra le prime ad essere inadempite da parte delle imprese in crisi, sarebbe stato pienamente attuativo, oltre che dei doveri di "sana e prudente gestione" previsti dall'art.

5 t.u.b., della specifica disposizione sancita dalla fonte secondaria che regola l'accesso al citato fondo di garanzia (regolamento ministeriale n. 248 del 1999) consentendo l'erogazione (art. I co. 1 let. g) solo in favore delle piccole e media imprese "sane", di cui è accertata cioè la possibilità di soddisfare le obbligazioni che con tale strumento vengono garantite.

Mediante un tale controllo la banca avrebbe potuto constatare che nell'anno 2017 erano pervenuti avvisi di addebito da parte dell'CP_7 non appostati in bilancio per oltre 200.000,00 euro e che nell'esercizio 2019 erano pervenuti ulteriori avvisi di addebito sempre da parte del medesimo istituto di previdenza pubblico per oltre 900.000,00 euro.

Quanto al profilo cronologico, è opportuno precisare che già al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario del 19 giugno 2019 (cfr. doc. 32 del fascicolo dell'opponente) la seria compromissione della situazione finanziaria e contabile della CP_1 definibile sicuramente in termini di crisi, era senza dubbio conoscibile con la dovuta diligenza richiedibile ad un operatore qualificato quale un istituto di credito, in quanto il bilancio concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 risultava consultabile presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli (perché depositato il 7 giugno 2019, cfr. visura camerale, doc 3).

Nella fattispecie concreta posta all'esame del Tribunale, pertanto, è corretto qualificare la concessione del credito effettuata sia con il contratto di mutuo fondiario del 19 giugno 2019 sia con i due contratti di mutuo chirografario, garantiti dal suddetto fondo pubblico previsto dalla legge 662/1996, stipulati il 3 giugno 2020 e l'11 dicembre 2020 (in occasione dei quali era conoscibile anche il seguente bilancio 2019, depositato presso il registro camerale il 27 aprile 2020) da parte della banca opponente in favore della società poi dichiarata fallita in termini di abusività (*rectius*: anti-giuridicità), in quanto l'erogazione è avvenuta in modo negligente, senza una adeguata disamina della meritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in una situazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e privo di reali possibilità di superamento della crisi.

Ciò comporta, in primo luogo, che i contratti di mutuo stipulati rispettivamente in data 19 giugno 2019, 3 giugno 2020 e 11 dicembre 2020 siano affetti da nullità per illiceità della causa (artt. 1343 e 1418 II co. c.c.), come anche rilevato dagli organi della procedura in sede di verifica della domanda di ammissione al passivo (riguardo alla possibilità di qualificare nullo un contratto di finanziamento che concretamente si manifesta abusivo, cfr. Cass., I sez. civ., 16706/2020, est. Persona_1).

Nell'ordinamento vigente una pluralità di precetti impongono agli istituti bancari una seria ponderazione delle capacità del mutuatario di adempiere alle obbligazioni

pecuniarie previste nel contratto di finanziamento e vietano quindi l'erogazione di somme di denaro in favore di soggetti che si trovano in una situazione di crisi economica e finanziaria e che non si manifestano in grado di soddisfare le obbligazioni in cui rivestono il ruolo di debitore.

Numerose disposizioni del decreto legislativo 385/1993 (cd. testo unico bancario) impongono alle banche una verifica della sana e corretta gestione imprenditoriale da parte di coloro che chiedono la concessione del credito (in particolare artt. 5 e 14 II co. t.u.b.), così come analoghe previsioni sono contenute nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni (per una elencazione analitica di tutta la normativa nazionale ed internazionale che impone agli istituti bancari il descritto comportamento cfr. Cass., I sez. civ., 18610/2021, est. Loredana Nazzicone, pp. 9 ss.).

Anche in attuazione della previsione di cui all'art. 47 Cost., che sancisce la tutela del risparmio e lo collega ai controlli sull'esercizio del credito, dall'insieme delle citate disposizioni di rango primario emerge senza dubbio un principio generale dell'ordinamento giuridico qualificabile in termini di principio di ordine pubblico economico che non consente la colposa o dolosa erogazione di finanziamenti nei confronti di soggetti giuridici (soprattutto, ma ovviamente non soltanto, se imprenditori) che versino già in una situazione di crisi economica e finanziaria.

Con riferimento al caso di specie, la violazione di tale principio conduce alla qualificazione in termini di nullità per illiceità della causa dei contratti di finanziamento perfezionati il 19 giugno 2019, il 3 giugno 2020 e l'11 dicembre 2020 (doc. 32, 48 e 52 del fascicolo della parte opponente) fra la banca *Parte_1* e la *[...]*
CP_8

La qualificazione in termini di abusività dei citati finanziamenti erogati dalla banca *[...]*
Controparte_4 nei confronti della società *CP_1* conduce, inoltre, a ritenere fondata anche l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata in via gradata dalla difesa della curatela.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la curatela di una procedura concorsuale di carattere universale ha la legittimazione processuale ad agire nei confronti dell'istituto bancario che, mediante l'erogazione di nuovi finanziamenti o attraverso il mantenimento dei contratti in corso, abbia cagionato un pregiudizio patrimoniale al debitore (Cass., I sez. civ., 18610/2021; Cass., I sez. civ., 14876/2022).

Affinché tale diritto di credito pecuniario possa essere azionato nella forma dell'eccezione riconvenzionale di compensazione è necessario (art. 56 l.f./155 c.c.i.i.) che

anche tale diritto di credito, come quello di cui viene chiesta l'ammissione nello stato passivo, sia anteriore rispetto all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie tale requisito cronologico è senz'altro rispettato, in quanto, in ragione dello stato di evidente crisi sussistente al tempo delle individuate erogazioni delle somme di denaro è in tali momenti che va configurato il pregiudizio patrimoniale cagionato alla società **CP_I** nella forma dell'aggravamento della sua esposizione debitoria in misura quantomeno pari al finanziamento ottenuto e infatti poi inadempito.

Tale semplice criterio di quantificazione del danno patrimoniale consente altresì di superare i rilievi formulati dall'opponente riguardo al fatto che l'operatività dell'istituto della compensazione richieda l'assenza di dubbi sulla sussistenza del credito e la pronta liquidabilità dello stesso.

Alla luce delle esposte ragioni, la parte dell'opposizione che contiene domande di natura contrattuale di ammissione allo stato passivo relative ai citati mutui rispettivamente stipulati in data 19 giugno 2019, 3 giugno 2020 e il dicembre 2020 deve essere rigettata.

Differente è invece la conclusione per ciò che concerne la richiesta di ammissione formulata nel ricorso in opposizione della misura di euro 1.255.321,37 in chirografo, derivante dal saldo del conto anticipi su fatture n. 66537/3800/01133648.

Al riguardo, in primo luogo, va evidenziata la completezza della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione che comprende il contratto quadro di affidamenti, l'atto integrativo del medesimo, l'elenco delle fatture presentate e la copia delle fatture fiscali con stralcio dell'estratto conto con l'accredito di ciascuna di esse.

Tali documenti, in assenza di specifiche contestazioni svolte dalla curatela opposta in ordine alla veridicità degli stessi o all'esistenza dei versamenti, sono adeguati per dimostrare l'esistenza del diritto di credito prospettato dalla banca opponente.

Ciò precisato, si deve rilevare che il meccanismo di anticipazione delle fatture emesse dalla società **CP_I** per i diritti di credito pecuniari vantati nei confronti dei propri clienti mediante accrediti di liquidità in conto corrente affidato, pur avendo un'indubbia funzione di rapido finanziamento per l'impresa di crediti (o, più generalmente, parte degli stessi) non ancora incassati, ha una struttura sostanzialmente trilaterale, nella quale, salvo il suo successivo ed eventuale inadempimento, il pagamento deve avvenire da parte di un soggetto terzo rispetto ai titolari del rapporto del conto corrente (nel caso di specie: **Controparte_6** e **CP_I** e cioè da parte dei debitori dell'impresa.

Alla luce della morfologia di tale meccanismo la sola situazione di ampio squilibrio finanziario in cui versava la società **CP_I** al momento in cui avvenivano gli anticipi delle fatture e quindi gli accrediti in suo favore sul conto corrente affidato, in assenza di qualsivoglia considerazione svolta dalla curatela opposta sulla solvibilità dei terzi debitori le cui obbligazioni venivano sostanzialmente anticipate dalla banca, non è ragione idonea ad escludere l'opponente dall'ammissione allo stato passivo.

Affinché possa astrattamente configurarsi una abusiva concessione del credito nel rapporto di anticipazione delle fatture risulterebbe necessaria la possibilità in capo alla banca, secondo le regole della diligenza qualificata richiedibile al *bonus argentarius*, di essere a conoscenza non solo della situazione di crisi e quindi di difficoltà di adempiere da parte dell'imprenditore titolare del rapporto ma anche dei debitori di quest'ultimo tenuti all'adempimento le cui obbligazioni vengono di fatto anticipate.

Non essendo ciò stato neppure prospettato dalla parte opposta la domanda contenuta nel ricorso in opposizione di ammissione per euro 1.255.321,37 in chirografo risulta quindi fondata.

L'accoglimento solo parziale delle domande proposta con l'opposizione per una misura che è pari alla metà circa della somma complessivamente richiesta riconduce il caso in esame ad una fattispecie di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie, in parte, l'opposizione allo stato passivo proposta da **Parte_1** [...] in persona del l.r.p.t., rappresentata da **Parte_2** in persona del l.r.p.t.;
- 2) Ammette la parte opponente nello stato passivo della procedura fallimentare **CP_I** per euro 1.431.842,95 in chirografo;
- 3) Rigetta le altre domande di ammissione nello stato passivo proposte nell'opposizione;
- 4) Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente

dott. Francesco Paolo Feo